

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CGF

(2011/2012)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 089/CGF – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2011

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

1) RICORSO DEL VENEZIA CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MICHELE VITALE, (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ);**

- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARIANO BIDOIA (SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ);**

- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANCESCO MENEGHEL (CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ);**

- **DELL’AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8857/724PF10-11 DEL 19.5.2011 – DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND, DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 10, COMMI 3BIS E 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)**

La S.S.D. Venezia Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, avendola ritenuta direttamente responsabile della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, C.G.S., ascritta al suo Presidente Vitale Michele ed ai suoi dirigenti, Bidoia Mariano e Meneghel Francesco, per aver omesso di depositare, nel termine prescritto, presso la competente Divisione, copia del verbale dell’assemblea durante la quale erano state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, ha inflitto per ciascuno dei tesserati l’inibizione per mesi uno e ad essa ricorrente la sanzione dell’ammenda di €800,00 (Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011).

Assume che avendo acquisito presso la Divisione Calcio a 5 copia della ricevuta attestante tutta la documentazione consegnata da essa società, copia che allega al reclamo, non risulta l’omissione oggetto della contestazione per cui chiede l’annullamento delle sanzioni irrogate.

In sede dibattimentale, la ricorrente ha insistito nelle sue richieste, mentre il rappresentante della Procura Federale ha eccepito e l’inammissibilità del reclamo per omessa comunicazione alla controparte e l’irricevibilità del nuovo documento.

Questa Corte, con ordinanza dibattimentale del 3.11.2011 ha disposto, all’evidente fine di accertarne la corrispondenza con l’atto prodotto dalla reclamante, l’acquisizione dell’originale,

esistente presso la Divisione Calcio a 5 attestante la ricezione dei documenti tempestivamente depositati dal sodalizio veneto.

Il reclamo è pienamente fondato e va accolto.

Va anzitutto chiarito che nessuna delle doglianze in rito avanzate dalla Procura Federale resistente può trovare ingresso perché l'atto di impugnazione risulta regolarmente comunicato alla stessa insieme con l'allegata nuova produzione documentale ai sensi dell'art. 37, comma 3, C.G.S..

Sul merito ben poco è da dire; una volta accertato, infatti, attraverso la misura dell'originale, che fra i documenti depositati dalla ricorrente figura anche la copia del verbale dell'assemblea la cui mancata consegna costituiva l'oggetto della contestazione, l'accusa non ha più ragion d'essere e le sanzioni già comminate vanno annullate con conseguente restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposta dal Venezia Calcio a 5 di Venezia, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. P.C.G. BRESSO CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARCO VILLA, (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ);**

- **DELL'INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. ALESSANDRO DEL GROSSO (SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ);**

- **DELL'AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8865/730PF10-11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011 – DELL'ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA LETTERA B) PUNTO 1 DEL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND E DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)**

L'A.S.D. PCG Bresso Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, avendola ritenuta direttamente responsabile della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, C.G.S. ascritta al suo presidente Villa Marco, ed al suo segretario Del Grosso Alessandro, per aver omesso di depositare, entro il termine prescritto, presso la competente Divisione, la comunicazione attestante l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, della F.I.G.C., della L.N.D. e delle altre Leghe, ha inflitto a ciascuno dei tesserati l'inibizione per mesi uno ed ad essa ricorrente l'ammenda di €500,00 (Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011).

Assume la totale inesistenza dell'addebito producendo copia di una certificazione rilasciata dalla segreteria della Divisione Calcio a 5, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le pendenze debitorie gravanti sulla società alla data del 10.6.2010.

Questo Collegio, con ordinanza emanata all'udienza del 3.11.2011, disponeva, all'evidente fine di accertare la corrispondenza con l'atto rassegnato dalla reclamante, l'acquisizione dell'originale esistente presso la Divisione, originale dal quale risultava la veridicità della tesi difensiva.

Consegue l'accoglimento del reclamo.

Ed invero, l'originale acquisito, attestante l'avvenuto adempimento di cui si contestava l'omissione, vanifica totalmente l'accusa ed impone l'annullamento delle sanzioni comminate.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. P.C.G. Bresso Calcio A5 di Bresso (Milano) annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Luigi Antonio Esposito, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

3) RICORSO DELL’U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALCIATRICE BRUMANA PAOLA SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO DEL 01.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 33 del 3.11.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con Com. Uff. n. 33 del 3.11.2011 ha inflitto 3 giornate di gara di squalifica alla calciatrice Brumana Paola “per aver colpito volontariamente, disinteressandosi dell’azione di gioco, un avversario con un calcio alla caviglia” al 23’ del secondo tempo dell’incontro

Nel gravame, la società ricorrente, dopo aver sottolineato la diversità della ricostruzione dei fatti fra il referto ed il supplemento arbitrale (nel quale ultimo il giudice di gara ha aggiunto il termine “volontariamente” per descrivere l’azione fallosa che ha portato all’espulsione della calciatrice del Tavagnacco), ha chiesto la riduzione della squalifica “ad una sola giornata ovvero nella misura ritenuta di giustizia equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”.

Il ricorso merita accoglimento.

Peraltro, non per la diversità della ricostruzione dei fatti fra il referto ed il supplemento arbitrale come sostenuto da parte ricorrente. Infatti, l’aggiunta nel supplemento del termine “volontariamente” per descrivere il colpo da tergo inferto all’avversaria dalla calciatrice Paola Brumana (espulsa e poi sanzionata con 3 giornate di squalifica) non fa che ulteriormente specificare la volontarietà dell’atto distinguendolo dal normale fallo di gioco.

Ciò che invece induce il Collegio a ridurre equamente l’entità della squalifica è il fatto che l’intervento falloso, ancorché correttamente sanzionato dall’arbitro con l’espulsione, non è stato contrassegnato da particolare violenza ed il generico riferimento alla volontarietà dell’azione fallosa contenuto nel supplemento del referto arbitrale non è idoneo a supplire a tale specifico requisito.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposta dall’U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Tavagnacco (Udine), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Paola Brumana a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’U.S.D. ALPIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PRO COLLEGNO COLLEGGNESE/ALPIGNANO DEL 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 31 del 10.11.2011)

Con reclamo dell’11 novembre 2011 la U.S.D. Alpignano ha impugnato la decisione adottata il giorno precedente dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta relativa alla gara disputata il precedente 23 ottobre dalla reclamante contro la Pro Collegno nell’ambito del campionato allievi 95 - fase provinciale di Torino.

Nel reclamo si contesta la decisione impugnata che aveva riformato quella del Giudice Sportivo con cui era stata accolto il reclamo della U.S.D. Alpignano relativo alla gara in questione ed era stata inflitta alla società avversaria la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Nel reclamo con cui si chiede a questa Corte di ripristinare la decisione di primo grado si denuncia l’errore interpretativo nel quale sarebbe incorsa la decisione disciplinare in sede di appello in tema di modalità di espiazione delle squalifiche.

Ciò premesso, la Corte rileva che il reclamo è inammissibile in quanto avente ad oggetto un provvedimento non impugnabile in via ordinaria in un terzo grado di giudizio e come tale sottratto alla cognizione della Corte stessa. Del resto, l'impugnazione si fonda su un preteso errore di diritto e non prospetta la ricorrenza di condizioni astrattamente legittimanti la proposizione del rimedio straordinario di natura revocatoria.

È conseguenziale l'incameramento della tassa

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposta dall'U.S.D. Alpignano di Alpignano (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 1 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete